CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0003103 - Interno - 08/06/2022 - 12:34

Campania/2022/FGR

Gruppo consiliare "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde"

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2021 – XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000047 - 08/06/2022 - 12:34

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul *"funzionamento dei gruppi consiliari"*;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 21 aprile 2022, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 21 /2022, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 22 aprile 2022;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. Emanuele Scatola e dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3304 del 1/03/2022, trasmessa in pari data a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1196, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto, anno 2021 - XI legislatura, del Gruppo consiliare "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde". Dal rendiconto emerge: - L'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro 50.087,94; - L'effettuazione di spese per un totale di euro 44.738,58 di cui euro 39.021,03 per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web, euro 5.561,20 per spese di consulenza, studi ed incarichi, euro 156,35 per spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto; - L'assenza nel libro inventari di beni mobili e beni ammortizzabili. Con deliberazione n. 17/2022/FRG questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge

n. 174/2012, delle irregolarità e delle carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione. Con nota prot. 6367 del 13/04/2022, acquisita in data 14/04/2022 al prot. SC CAM n. 2024, il Presidente del Consiglio regionale campano ha trasmesso a questa Sezione la relazione e i documenti con i quali il Gruppo "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde" ha fornito riscontro agli incombenti istruttori disposti con la suddetta deliberazione. Il presente procedimento è stato deciso nella camera di consiglio del 22.4.2022, con la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, in pari data, del dispositivo della presente pronuncia di accertamento.

DIRITTO

1. *L'autonomia contabile del Consiglio regionale.*

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".*

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9".* Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato

di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".*

In questo quadro si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".*

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale,

sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si inseriscono le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, con apposita pronuncia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri*

parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ["*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (art. 1, DPCM)]; 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

La verifica di tali rendicontazioni rappresenta un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sent. Corte Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si giustappone un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della magistratura contabile: l'uso

irregolare di danaro pubblico obbliga, infatti, alla sua restituzione.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero alla mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto - e comunque alla deliberazione della Sezione regionale che ne accerta l'irregolarità - consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 39 del 2014, ha sottolineato che, *"contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può (...) ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari (...). Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione"*. Sulla scia della giurisprudenza costituzionale, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha evidenziato che «*il controllo di regolarità affidato alla Sezione di controllo, ove si traduca in un accertamento definitivo di irregolarità, fa nascere ex lege un obbligo restitutorio che comporta a carico del Presidente del Consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute*" (sent. n. 53/2017).

Come è stato evidenziato, pertanto, la Corte dei conti non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato - riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legge - la cui individuazione esorbita dai suoi compiti tipici ed è rimessa, eventualmente, all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

La Sezione regionale, in sintesi, non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge. Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute. In ogni caso, resta fermo il principio secondo cui "*l'irregolarità di una posta non si riverbera sull'intero rendiconto, determinando l'obbligo di restituzione unicamente della posta contestata (...)*" (Cfr. SS.RR. sent. 25/2017/EL).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche

per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".*

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei Gruppi Consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *"Funzionamento dei gruppi consiliari"*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012"* (che detta disposizioni per la *"riduzione dei costi della politica nelle regioni"*) - l'art. 3 della legge in esame prevede che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".*

4.1. La ripartizione delle risorse inerenti alla XI legislatura, anno 2021.

Muovendo dai criteri divisati dalla suddetta normativa regionale, con riferimento alla XI legislatura, anno 2021, le risorse per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale campano sono state ripartite, tra i Gruppi stessi, secondo quanto indicato nella sottostante tabella riassuntiva.

CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	
GRUPPO CONSILIARE	ANNO 2021 - XI LEGISLATURA
PARTITO DEMOCRATICO	95.114,52 €
DE LUCA PRESIDENTE	63.409,68 €
FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	31.704,84 €
MOVIMENTO 5 STELLE	73.977,96 €
CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI- PSI	51.279,84 €
ITALIA VIVA	42.273,12 €
LEGA CAMPANIA	31.704,84 €
PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI M. - EUROPA VERDE	42.273,12 €
FRATELLI D'ITALIA	42.273,12 €
GRUPPO MISTO	63.409,68 €
TOTALE SPESA	537.420,72 €

5. Rendiconto del Gruppo "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde".

Con nota prot. n. 3304 del 1/03/2022, trasmessa in pari data a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1196, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto, anno 2021 - XI legislatura, del Gruppo consiliare **"Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde"**.

Dal rendiconto emerge:

- L'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **50.087,94**;
- L'effettuazione di spese per un totale di euro **44.738,58** di cui euro **39.021,03** per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web, euro **5.561,20** per spese di consulenza, studi ed incarichi, euro **156,35** per spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto;
- L'assenza nel libro inventari di beni mobili e beni ammortizzabili.

5.1. Deliberazione n. 17/2022/FRG. Comunicazione di regolarizzazione.

A seguito della trasmissione del rendiconto del Gruppo *de quo*, questa Sezione ha ravvisato l'esigenza di procedere ad effettuare una comunicazione *ex* art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, ai fini della regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto.

Segnatamente, si rilevava l'assenza: dell'estratto conto del II° trimestre; della copia del disciplinare del Gruppo; delle richieste di autorizzazione alla spesa per gli incarichi al dott. Santoro, Russo, e Di Salle.

Inoltre, dall'esame della nota integrativa si evinceva la mancata compilazione del libro giornale.

Infine, in relazione alla lettera d'incarico del dott. Giacomo Santoro per prestazione

professionale occasionale nel campo della comunicazione istituzionale e di rapporti con i mezzi di comunicazione (prot. gruppo consiliare n. 12/DF/2021) non era possibile evincere alcun riferimento al curriculum dell'incaricato né la verifica della conformità della lettera d'incarico professionale ai modelli predisposti per tale tipo d'incarico nell'aggiornamento del disciplinare dei Gruppi consiliari regionali di cui alla deliberazione n. 23 del 29/04/2021.

Pertanto, con deliberazione n. 17/2022/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde", ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, delle irregolarità, delle carenze documentali e delle richieste di chiarimenti sopra esposte, assegnando il termine di giorni trenta per fornire riscontro a tali incombenti istruttori.

5.2. Riscontro alla deliberazione n. 17/2022/FRG.

Con nota prot. 6367 del 13/04/2022, acquisita in data 14/04/2022 al prot. SC CAM n. 2024, il Presidente del Consiglio regionale campano ha trasmesso a questa Sezione la relazione e i documenti con i quali il Gruppo "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde" ha fornito riscontro agli incombenti istruttori disposti con la suddetta deliberazione.

Con riferimento all'estratto conto del II° trimestre 2021 viene trasmesso estratto conto ricevuto dall'istituto bancario. Viene, altresì, inviato il disciplinare del Gruppo adottato nella seduta del 17/11/2020. In relazione, poi, ai provvedimenti autorizzativi della spesa per gli incarichi al dott. Santoro, Russo, e Di Salle vengono allegati i relativi provvedimenti autorizzativi.

In ordine alla lettera d'incarico del dott. Giacomo Santoro viene allegato il curriculum vitae ed il Presidente del gruppo consiliare conferma che la lettera di incarico è stata predisposta attraverso il modello conforme al disciplinare.

Infine, per quanto concerne l'assenza del libro giornale il Presidente evidenzia che il ridetto documento ha la funzione di elencare tutte le operazioni distinte per singolo anno, relative alla movimentazione finanziaria del Gruppo, sia per le entrate che per le uscite, distinguendo le modalità di incasso e pagamento. Il gruppo ha ritenuto ridondante la compilazione del libro giornale poiché si sarebbe risolto in una mera pedissequa ripetizione delle operazioni registrate nell'estratto conto bancario poiché il gruppo ha utilizzato una unica modalità di pagamento (banca) ed un unico conto corrente.

Il Collegio prende atto che i profili concernenti le irregolarità formali sono state oggetto di regolarizzazione.

Con riferimento alla mancata compilazione e predisposizione del libro giornale, nella fattispecie, il Collegio, muovendo da un approccio sostanzialistico (cfr., Sez. riunite nn. 29 e 39/2014 e 10/2017), avendo il Gruppo fornito

dimostrazione, a mezzo esibizione degli estratti conto bancari, delle movimentazioni effettuate tramite tenuta di unico conto corrente bancario, ritiene che la indicata assenza del libro giornale non sia suscettibile di inverare un profilo di sostanziale irregolarità.

Sotto diverso e più generale profilo, la Sezione, manifesta l'esigenza di verificare le spese sostenute sotto il profilo della veridicità e correttezza delle stesse.

A tal proposito, giova, preliminarmente, sottolineare come la Corte costituzionale abbia più volte evidenziato che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012 "*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai (...) criteri contenuti nelle linee guida*" (sentenze n. 104/2016 e n. 130/2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la veridicità e la correttezza delle spese, specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (comma 3, lettera a).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (sentenza n. 260/2016; negli stessi termini, sent. n. 104/2016 e n. 263/2014)".

Il controllo *de quo*, dunque, si incentra sull'applicazione dei principi di verità e correttezza, declinata in termini inerenza e necessità della spesa, nonché di assenza di conflitti di interesse.

Segnatamente, in base alle prescrizioni divisate dalle Linee guida, il principio di correttezza, inteso nel senso sopra specificato di coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, ha come corollari: 1) la necessaria riconducibilità di ogni spesa all'attività istituzionale del gruppo (art. 1, comma 3, lett. a); 2) il divieto di "commistione" tra attività dei gruppi consiliari e iniziative riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (divieto che si ricava dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. b) e c), e comma 4 lett. d), del D.P.C.M. in esame).

Il Collegio, anche alla luce della documentazione trasmessa, ritiene di poter superare i rilievi effettuati poiché oggetto di chiarimento e/o regolarizzazione.

Diversamente, la Sezione ritiene che l'incarico affidato al sig. Umberto Russo

non possa considerarsi regolare.

Il contratto di conferimento di incarico professionale intercorso tra il sig. Umberto Russo ed il gruppo prevede un compenso pari ad € 19.000,00 per lo svolgimento di attività professionale per il periodo compreso tra l'1/2/2021 ed il 31/12/2021.

Dall'esame del provvedimento autorizzativo della spesa relativo all'incarico del sig. Umberto Russo, trasmesso in sede di integrazione istruttoria/documentale, è emerso che la richiesta di autorizzazione si riferiva ad attività di addetto all'ufficio stampa del consigliere regionale Giuseppe Sommese con la diffusione di "*almeno due comunicati stampa giornalieri*".

Il contratto, invece, contempla una attività di: portavoce del gruppo consiliare; comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di comunicazione; rassegna stampa e segnalazione di tutto ciò che riguarda l'attività istituzionale dei consiglieri del gruppo.

Si rileva, quindi, *prima facie* una distonia tra autorizzazione e contratto, con conseguente eccedenza dello stesso rispetto all'oggetto che ipoteticamente avrebbe dovuto contenere.

Inoltre, dall'esame dei report trasmessi, e dagli atti a disposizione di questa Sezione, si rileva che, in totale, i comunicati stampa diffusi per tutto il periodo di vigenza del contratto di prestazione professionale, 11 mesi, sono solo **tre**, formati ciascuno da una sola pagina.

Alcuna diversa o ulteriore attività svolta dal sig. Russo è stata documentata ovvero attestata.

Gli indicati report non recano né la firma né la data. Vi è, quindi, la oggettiva impossibilità, con un minimo di certezza, di poterne attestare la riferibilità al consulente esterno, né è possibile attribuire agli indicati report data certa.

L'auto-vincolo di due comunicati stampa giornalieri contenuto nell'autorizzazione alla spesa, fonte della necessità di dotarsi di una professionalità esterna al fine di svolgere la indicata prestazione, risulta palesemente disatteso.

La sostanziale assenza dei report, solo tre nell'arco temporale di 11 mesi, e la impossibilità di riferirli con un minimo di certezza al titolare dell'incarico di consulenza, sig. Umberto Russo, preclude *in nuce* la possibilità di effettuare qualsiasi valutazione circa la inerenza della spesa svuotando il controllo intestato per legge alla magistratura contabile.

Manca la prova certa che la prestazione oggetto del conferimento di incarico professionale sia stata effettuata.

I controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari, secondo giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 39/2014) e contabile (cfr., ex plurimis, Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sentenze

n. 25/2017/EL, n. 27/2017/EL e n. 28/2017/EL) si risolvono in verifiche di tipo necessariamente ed esclusivamente documentale, con la conseguenza che, per legge, incombe su ciascun gruppo l'onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro congiunto ai parametri dell'inerenza, della congruenza e dell'effettività della spesa compiuta, attraverso la dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale (cfr. Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione Sentenza n. 25/2017/EL).

Nella fattispecie tali requisiti sono del tutto assenti, e quindi, il compenso pari ad € 19.000,00 erogato dal gruppo in favore del sig. Russo appare privo di giustificazione causale e non conforme ai parametri della veridicità e della correttezza.

Vieppiù, risulta di meridiana evidenza la manifesta sproporzione tra la prestazione resa ed il compenso erogato, senza che possa emergere un nesso, anche in termini di sinallagma, che giustifichi la remunerazione.

Pertanto, la spesa in esame difetta *ictu oculi* dei parametri della congruità e della effettività anche in ragione della mancata dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale (almeno due comunicati stampa giornalieri, cfr. richiesta di autorizzazione alla spesa per l'incarico affidato al sig. Russo).

Dalla documentazione trasmessa dal gruppo consiliare emerge, inoltre, da un lato che per la medesima attività svolta negli anni passati da altri collaboratori incarcati, il compenso è stato nettamente inferiore; e dall'altro che gli altri contratti affidati dal gruppo, per un importo notevolmente inferiore, sono supportati da copiosa ed inerente documentazione reportistica.

Permangono, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, le ragioni che impediscono di considerare regolare la spesa *de qua* limitatamente all'incarico pari ad € 19.000,00 attribuito al sig. Umberto Russo.

6. Conclusioni.

Alla luce delle integrazioni documentali prodotte e dei chiarimenti forniti in sede di riscontro alla deliberazione di "comunicazione" n. 17/2022/FRG, il Collegio ritiene che il rendiconto sia redatto in modo corretto e conforme alla normativa vigente (linee guida adottate con il suddetto DPCM e, quindi, all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n.174/2012) e che, pertanto, non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde" con esclusione, per le motivazioni sopra esposte, della posta pari ad € 19.000,00 relativa all'incarico affidato al sig. Umberto Russo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

ACCERTA

la regolarità del rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Più Europa – Liberaldemocratici – Moderati – Europa Verde", con esclusione della posta pari ad € 19.000,00 relativa all'incarico affidato al sig. Umberto Russo, a tutti gli effetti di legge;

DISPONE

la trasmissione, della presente pronuncia al Presidente del consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022.

I Magistrati relatori

Emanuele Scatola

Tommaso Martino

Il Presidente f.f.

Marco Catalano

Depositata in Segreteria il

0 8 GIU. 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Giuseppe Imposimato)

CORTE DEI CONTI * SEZIONE DI CONTROLLO-NAPOLI *